



**SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DELLA CENTRALE
UNICA DI COMMITTENZA DEL SARONNESE**

TRA

1. la Stazione Appaltante Comune di SARONNO, in persona del Sindaco, domiciliato per la sua carica in P.zza della Repubblica n. 7 – Saronno (VA), il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. 46 del 28 dicembre 2021 esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è approvata la presente convenzione;
2. la Stazione Appaltante Comune di CERIANO LAGHETTO, in persona del Sindaco, domiciliato per la sua carica in P.zza Lombardia – Ceriano Laghetto (MB), il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 15.02.2022 esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è approvata la presente convenzione;
3. la Stazione Appaltante Comune di CARONNO PERTUSELLA, in persona del Sindaco, domiciliato per la sua carica in P.zza Aldo Moro n. 1 – Caronno Pertusella (VA), il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 17.03.2022 esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è approvata la presente convenzione;
4. la Stazione Appaltante Comune di UBOLDO, in persona del Sindaco, domiciliato per la sua carica in P.zza San Giovanni Bosco n. 10 – Ubondo (VA), il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 14.01.2022 esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è approvata la presente convenzione;
5. la Stazione Appaltante Comune di CISLAGO, in persona del Sindaco, domiciliato per la sua carica in P.zza E. Toti n. 1 – Cislago (VA), il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 15.02.2022 esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è approvata la presente convenzione;
6. la Stazione Appaltante Comune di LONATE CEPPINO, in persona del Sindaco, domiciliato per la sua carica in P.zza Diaz n. 12 – Lonate Ceppino (VA), il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 11.04.2022 esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è approvata la presente convenzione;
7. la Stazione Appaltante SARONNO SERVIZI S.p.A., in persona del Presidente, domiciliato per la sua carica in Via Roma n. 20 – Saronno (VA), il quale interviene nel presente atto in forza del Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 28.02.2022 esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è approvata la presente convenzione;

8. la Stazione Appaltante CONSORZIO PARCO DEL LURA, in persona del Presidente, domiciliato per la sua carica in Largo Clerici n. 1 – Cadorago (CO), il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 5 del 21.03.2022 esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è approvata la presente convenzione;
9. la Stazione Appaltante FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE ANGELO RIZZOLI, in persona del Presidente, domiciliato per la sua carica in Piazza Castello n. 28 – Milano, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione della Giunta Esecutiva del 18.07.2023 esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è approvata la presente convenzione;
10. la Stazione Appaltante Comune di CERMENATE, in persona del Sindaco, domiciliato per la sua carica in Via Scalabrini n. 153 – Cermenate (CO), il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 06.09.2023 esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è approvata la presente convenzione;

P R E M E S S O C H E

- l'art. 3, comma 1, lett. i), del D. Lgs. 50 del 18.04.2016 definisce la «centrale di committenza» come un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che forniscono attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie;
- l'art. 3, comma 1, lett. l), del D. Lgs. 50 del 18.04.2016 individua le «attività di centralizzazione delle committenze», le attività svolte su base permanente riguardanti:
 - 1) l'acquisizione di forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti;
 - 2) l'aggiudicazione di appalti o la conclusione di accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti;
- l'art. 3, comma 1, lett. m), del D. Lgs. 50 del 18.04.2016 individua le «attività di committenza ausiliarie», le attività che consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti:
 - 1) infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi;
 - 2) consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto;
 - 3) preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;
 - 4) gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;
- l'art. 37, comma 4, del D. Lgs n. 50 del 18.04.2016 stabilisce che:

Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:

- a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
- b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;
- c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.

Attualmente l'articolo di cui sopra risulta sospeso fino al 30.6.2023, con obbligo di ricorrere alla centrale di committenza solo per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC.¹

¹ [L'art. 1, comma 1, lett. a), decreto-legge n. 32/2019, convertito dalla legge n. 55/2019 prevede che: “Al fine di rilanciare gli investimenti pubblici e di facilitare l’apertura dei cantieri per la realizzazione delle opere pubbliche, per le procedure per le quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, per le procedure in relazione alle quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte, nelle more della riforma complessiva del settore e comunque nel rispetto dei principi e delle norme sancite dall’Unione europea, in particolare delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 febbraio 2014, fino al 30 giugno 2023, non trovano applicazione, a titolo sperimentale, le seguenti norme del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: a) articolo 37, comma 4, per i comuni non capoluogo di provincia, quanto all’obbligo di avvalersi delle modalità ivi indicate;”]

L'art. 52, comma 1, lett. a), n. 1.2), D.L. 31 maggio 2021, n. 77 , convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 riporta la seguente aggiunta: limitatamente alle procedure non afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dalle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all' articolo 1 del decreto - legge 6 maggio 2021, n. 59. Nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia;]

- il comma 1 dell'art. 37 del su richiamato D. Lgs. 50/2016 ha stabilito altresì che, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro;
- la suddetta normativa, con la previsione delle centrali uniche di committenza, intende assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose;
- che, in attuazione della predetta normativa, le Stazioni Appaltanti sopra indicate, intendono costituire una Centrale di Committenza.
- il Consiglio Comunale con proprie deliberazioni n. 78 del 24 novembre 2015, n. 33 del 21 aprile 2016 e n. 18 del 28 febbraio 2017, esecutive ai sensi di legge, ha approvato il primo schema di convenzione per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza del Saronnese;
- a seguito della scadenza della Convenzione in essere, il Consiglio Comunale ha approvato il nuovo schema di convenzione con deliberazione n. 46 del 28.12.2021.

Si rende, pertanto, necessario disciplinare in modo puntuale i compiti attribuiti alla Centrale di Committenza da parte dei singoli Enti che hanno aderito, sia in relazione alle effettive necessità dei medesimi che delle risorse umane e finanziarie disponibili, mediante apposita convenzione.

Tutto quanto sopra premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA

ART. 1 OGGETTO E FINALITÀ'

1. Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.
2. Oggetto della presente convenzione è la costituzione di un ufficio comune per l'esercizio associato delle funzioni, attività e servizi denominato Centrale Unica di Committenza (di seguito CUC).
3. La presente convenzione disciplina la gestione, in forma associata tra le Stazioni Appaltanti aderenti, della funzione e delle attività di acquisizione di lavori, servizi e beni, nei termini specificati negli articoli seguenti in attuazione di quanto previsto dall'art. 37, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 (così come modificato dal Decreto Legge n. 32/2019 e s.m.i.).
4. La gestione associata ha le seguenti finalità:
 - a) garantire il miglioramento della qualità delle prestazioni svolte in rapporto all'economicità e all'efficacia;
 - b) sviluppare la crescita professionale del personale impiegato;
 - c) avviare o rafforzare le modalità di concertazione territoriale;
 - d) promuovere la progressiva integrazione dell'attività degli operatori impiegati mediante omogeneità strategica ed operatività efficace.

ART. 2

UFFICIO COMUNE OPERANTE COME CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER LE STAZIONI APPALTANTI ASSOCIATE

1. E' istituito presso il Comune di Saronno un Ufficio comune come struttura organizzativa operante quale Centrale Unica di Committenza per la gestione in forma associata delle acquisizioni di

lavori, servizi e beni, in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 (così come modificato dal Decreto Legge n. 32/2019 e s.m.i.).

2. Le singole Stazioni Appaltanti (di seguito S.A.) si avvalgono, nel rispetto della normativa vigente, dell'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza per le acquisizioni di lavori, servizi e beni nei termini, alle condizioni e secondo i processi operativi specificati dalla presente convenzione.
3. Le singole Stazioni Appaltanti associate possono svolgere autonomamente le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture nei termini previsti dall'art. 37, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016.
4. L'Ufficio organizzato dal Comune di Saronno quale comune capofila della Centrale unica di committenza non ha soggettività giuridica e, pertanto, tutti gli elementi identificativi delle singole Stazioni Appaltanti facenti parte la CUC saranno utilizzati nelle procedure svolte dalla Centrale unica di committenza, con particolare riguardo:
 - a) ai riferimenti per comunicazioni e contatti utili agli operatori economici;
 - b) ai riferimenti per accessi, sopralluoghi e notifiche;
 - c) ai riferimenti fiscali;
 - d) ai riferimenti della Stazione Appaltante in ordine alla sua iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ed al soggetto operante come Responsabile dell'Anagrafe Unica per la Stazione Appaltante (RASA).
5. Gli associati sono ad ogni effetto stazioni appaltanti e mantengono tale definizione, con i conseguenti obblighi di iscrizione e comunicativi all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA).

ART. 3 **COMPETENZE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA**

1. Il Comune di Saronno, in qualità di Comune Capofila della Centrale Unica di Committenza (CUC), cura la gestione delle seguenti procedure di gara per gli enti associati:
 - a. procedure di acquisizione di servizi e forniture mediante cd. "procedura aperta, ristretta o negoziata", fatta eccezione per le acquisizioni di beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip Spa o da altro soggetto aggregatore di riferimento.
 - b. tutte le procedure di acquisizione di lavori mediante cd. "procedura aperta, ristretta o negoziata".

2. In particolare, sono di competenza della Centrale Unica di Committenza:

- a) la richiesta del CIG (Codice Identificativo Gara) attraverso il Responsabile del Procedimento di gara;
- b) la redazione degli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito, sulla scorta delle indicazioni fornite con la determina a contrarre e con il relativo Capitolato, adottati dal Responsabile del servizio della Stazione Appaltante convenzionata;
- c) gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e la verifica del possesso dei requisiti in ordine generale;
- d) la nomina della commissione giudicatrice, ove prevista;
- e) la proposta di aggiudicazione della gara e l'adozione degli atti a tal fine necessari;
- f) la trasmissione alla singola Stazione Appaltante interessata delle risultanze della gara e di tutta la documentazione necessaria per la redazione della determina di aggiudicazione e per gli adempimenti conseguenti;
- g) la pubblicazione dell'esito di aggiudicazione con le modalità previste per la pubblicazione del bando, a seguito della comunicazione degli estremi della determina di aggiudicazione da parte della Stazione Appaltante interessata;
- h) la gestione di eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento, ivi compreso la predisposizione di atti e relazioni riportanti elementi tecnico-giuridici rilevanti per la difesa in giudizio;
- i) la cura di ogni ulteriore attività utile per il perseguimento dell'obiettivo di rendere più penetrante l'attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa, favorendo al contempo la celerità delle procedure, l'ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa in materia di sicurezza del lavoro.

ART. 4 **LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AGGREGATI**

1. La CUC, qualora si ravveda la necessità di provvedere ad acquisire lavori, beni e/o servizi analoghi a favore di più Stazioni Appaltanti, provvede all'individuazione degli stessi per i quali poter attivare un'unica procedura di acquisizione, ne propone l'accorpamento alle Stazioni Appaltanti interessate e, con la formale autorizzazione degli stessi, provvede all'esperimento di una specifica procedura di gara per individuare gli operatori economici ai quali le Stazioni Appaltanti dovranno rivolgersi per l'esecuzione della fornitura/servizio.

2. Per dette gare, la CUC collabora:

- all'individuazione dei lavori/fornitura/servizio complessivi, sulla base dei fabbisogni delle singole Stazioni Appaltanti;
- all'individuazione del RUP della procedura di acquisizione;

e di seguito procede:

- alla verifica del Capitolato Speciale e dello Schema di contratto d'appalto all'uopo redatti dal gruppo tecnico istituito per il caso e composto da rappresentanti delle Stazioni Appaltanti associate, con formulazione di eventuali correttivi da apportare;
- alla predisposizione della documentazione di gara;
- all'eventuale valutazione, con le Stazioni Appaltanti coinvolte, della documentazione di gara predisposta;
- all'espletamento della procedura di gara;
- alla verifica dei requisiti di partecipazione dichiarati in gara dall'aggiudicatario provvisorio della procedura;
- alla predisposizione della determinazione di proposta di aggiudicazione.

3. L'assunzione dell'impegno di spesa e la stipula del contratto restano in capo alla singola Stazione Appaltante.

ART. 5 **GESTIONE DELLE PROCEDURE D'APPALTO**

1. L'affidamento alla Centrale Unica di Committenza delle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici ha luogo mediante trasmissione della determina a contrarre che contiene fra l'altro:
 - la nomina diretta del Responsabile Unico del Procedimento per la programmazione, la progettazione e l'esecuzione dell'appalto e la delega alla Centrale Unica di Committenza per l'affidamento dell'appalto.
 - l'individuazione del piano e/o programma da cui risulta l'opera, il servizio e la fornitura da affidare e la relativa copertura finanziaria;
 - il sistema di individuazione dei soggetti offerenti;
 - i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
 - l'individuazione, nel caso del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei criteri di valutazione ripartiti in sub criteri, con i relativi punteggi;
 - il quadro economico che dovrà comprendere gli incentivi di cui all'art. 113 comma 5 del D.Lgs. 50/2016;
 - gli allegati relativi ai documenti tecnico-progettuali utili all'appalto, al Capitolato Speciale d'Appalto, al P.S.C. (Piano di Sicurezza e di coordinamento) o al D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali), allo schema di contratto ed al regolamento dei contratti pubblici della Stazione Appaltante aderente.

2. La Centrale Unica di Committenza predispone tutti gli atti preparatori in maniera tale da garantire la conclusione del procedimento di aggiudicazione entro tempi conformi alle esigenze rappresentate dalle Stazioni Appaltanti e concordati in fase di affidamento della singola gara. Dopo l'atto contenente la proposta di aggiudicazione, la Centrale Unica di Committenza consegna alla Stazione Appaltante aderente tutti gli atti relativi alla procedura di gara.

3. Compete in ogni caso alla Stazione Appaltante aderente:

- la comunicazione per l'esercizio finanziario successivo al Responsabile della CUC dei fabbisogni di lavori beni e servizi riferiti alla rispettiva Stazione Appaltante da effettuarsi entro il 31 ottobre, con aggiornamento al 30 giugno dell'anno successivo;
- la nomina diretta del Responsabile Unico del Procedimento per la programmazione, la progettazione e l'esecuzione dell'appalto ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016;
- le attività di individuazione delle opere da realizzare;
- la redazione e l'approvazione dei progetti esecutivi e di tutti gli altri atti ed elaborati che ne costituiscono il presupposto, ivi compresa l'attribuzione dei valori ponderali in caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da riportare nel capitolato speciale d'appalto redatto dalla Stazione Appaltante;
- la trasmissione del verbale di validazione dei progetti di lavori ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016;
- adottare gli atti necessari alla Centrale Unica di Committenza per lo svolgimento delle attribuzioni richieste;
- acquisire e trasmettere il Codice Unico di Progetto (CUP), se previsto;
- l'adozione della determina a contrarre e la relativa trasmissione;
- procedere al versamento, a proprie spese, del contributo per l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- individuazione dei membri della Commissione di gara e relativo impegno di spesa;
- valutazione delle giustificazioni delle offerte risultate anomale ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016;
- la stipula del contratto d'appalto;
- l'affidamento della direzione dei lavori e dell'eventuale collaudo in corso d'opera;
- redigere eventuali varianti in corso d'opera;
- tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori ed ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento lavori;
- il collaudo statico e tecnico-amministrativo delle opere;
- comunicazione e trasmissione all'Osservatorio dei contratti pubblici delle informazioni previste dalla normativa vigente.

4. Laddove emergesse la necessità di intervenire sulla procedura di affidamento con eventuali atti di annullamento e/o rettifica, la competenza è della Centrale Unica di Committenza.
5. Dopo l'avvenuta proposta di aggiudicazione, la Centrale Unica di Committenza consegna alla Stazione Appaltante aderente tutti gli atti relativi alla procedura di gara per la successiva stipula del contratto.
6. Dopo la stipulazione del contratto tutti i rapporti intercorrenti tra Stazione Appaltante convenzionata ed appaltatore sono di competenza esclusiva dell'ente convenzionato rimanendovi la centrale di committenza estranea.

ART. 6

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

1. Il Comune di Saronno viene individuato come comune capofila della centrale unica di committenza.
2. Il responsabile della centrale unica di committenza, al quale sono attribuite le funzioni di cui all'articolo 107 del D. Lgs. n. 267/2000, è nominato dal Sindaco del comune capo convenzione.
3. Le singole Stazioni Appaltanti associate si impegnano ad indicare un proprio referente cui la CUC potrà fare riferimento. Individuano altresì tra i propri dipendenti gli operatori qualificati destinati a svolgere attività di esperti nell'ambito delle Commissioni giudicatrici nominate nelle procedure di gara nelle quali sia utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
4. La centrale unica di committenza, di concerto con le Stazioni Appaltanti aderenti, individua i dipendenti da inserire nella struttura d'ufficio, anche avvalendosi di distacchi di personale delle Stazioni Appaltanti, in forma temporanea o per un numero limitato di ore.
5. L'aggiornamento e la formazione del personale messo a disposizione della CUC viene organizzata e condotta sulla base delle esigenze formative della struttura stessa.

ART. 7

CONFERENZA DEI SINDACI/PRESIDENTI

1. La Conferenza dei Sindaci è l'organo di indirizzo e di governo per la realizzazione degli obiettivi e delle finalità della presente convenzione ed è composta dai Sindaci/Presidenti delle Stazioni Appaltanti aderenti o da loro delegati. È convocata e presieduta dal Sindaco di Saronno o, in sua assenza, da un suo delegato.

2. La stessa potrà essere convocata anche su richiesta di almeno tre Sindaci o Presidenti delle Stazioni Appaltanti convenzionate.
3. Le adunanze della conferenza sono valide se intervengono almeno i due terzi più uno dei suoi componenti; le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. Funge da Segretario il Responsabile della Centrale di Committenza.

ART. 8

RAPPORTI FINANZIARI

1. Le risorse finanziarie e le risorse umane per la gestione associata della CUC sono a carico del Comune di Saronno e delle altre Stazioni Appaltanti in ragione delle procedure di gara intraprese.
2. Le somme a carico delle Stazioni Appaltanti aderenti saranno individuate nei quadri economici di progetto, alla voce “spese generali”, e copriranno i seguenti costi:
 - a. Apertura del CIG;
 - b. Spese per la pubblicazione degli atti di gara, dove non rimborsata dagli aggiudicatari;
 - c. Compartecipazione/contribuzione alle spese generali relative all’attività della CUC;
 - d. Eventuali oneri per i membri esterni della commissione di gara nominata dalla CUC;
 - e. Incentivi di cui all’art. 113 comma 5 del D. Lgs. 50/2016.
3. Con riferimento a quanto indicato nel precedente punto 2 lett. c), la compartecipazione/contribuzione della spesa da parte di ciascun Comune/Ente prevede:
 - a. una **quota fissa** annuale, determinata in base al numero di abitanti, secondo la seguente scala:

• Comuni fino a 6000 abitanti	€ 500,00
• Comuni da 6001 a 15000 abitanti	€ 1.000,00
• Comuni da 15001 a 25000 abitanti	€ 1.500,00
• Enti diversi (Parchi, Consorzi, Aziende Speciali)	€ 1.000,00

da corrispondere entro il 31 gennaio di ogni anno;
 - b. una **quota variabile** determinata in funzione della tipologia e dell’importo a base di gara delle procedure attivate secondo le seguenti percentuali:
 - **per lavori, servizi e forniture:** 0,2% sull’importo a base d’appalto (elevato allo 0,4% in caso di applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa) con una tariffa minima di € 500,00 ed una tariffa massima di € 10.000,00;
 - **per le concessioni, il partenariato pubblico-privato e i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria:** 0,5% sull’importo a base di gara con una tariffa minima di € 1.000,00 ed una tariffa massima di € 10.000,00;

- **per le procedure di gara in forma aggregata:** le tariffe di cui ai punti precedenti, applicate sulla singola pro-quota, sono scontate del 20% in caso di aggregazione di almeno tre Enti/Comuni e del 30% oltre i tre.
4. La Centrale Unica di Committenza trasmette alle singole Stazioni Appaltanti il rendiconto economico relativo alle spese generali di ciascuna procedura alla conclusione della stessa. Le Stazioni Appaltanti provvedono al rimborso entro 60 gg. dal ricevimento del rendiconto.

ART. 9

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Le eventuali controversie derivanti dall'esecuzione della presente convenzione, saranno risolte prioritariamente in via bonaria.
2. Le parti convengono che l'eventuale risarcimento dei danni derivante dal contenzioso sia così distribuito:
 - Il comune di Saronno risponde degli eventuali errori commessi nella fase di espletamento delle procedure di gara;
 - La Stazione Appaltante aderente risponde dei danni cagionati da errori, omissioni o insufficienti informazioni contenuti negli atti e nella corrispondenza trasmessi alla CUC.E' fatta salva la rivalsa di legge sui soggetti cui il danno possa attribuirsi a titolo di dolo o colpa grave.
3. Qualora le Stazioni Appaltanti associate non riescano ad addivenire alla risoluzione in via bonaria, le controversie, sono devolute alla competenza del Foro di Busto Arsizio. E' escluso l'arbitrato.

ART. 10

DURATA

1. La presente convenzione ha durata dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025.

ART. 11

RECESSO

1. Previa adozione di specifico atto deliberativo, è sempre possibile recedere in 15 (quindici) giorni dalla presente convenzione qualora l'uscita non comporti lo scioglimento della CUC. In caso contrario con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni al Comune capofila.

ART. 12
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del GDPR 2016/679, titolare dei dati rilasciati ai fini dell'oggetto della presente convenzione è il Comune di Saronno piazza della Repubblica 7 Saronno, che è obbligato a trattarli per la sola finalità di espletamento della convenzione e per le finalità di legge connesse alla prestazione di CUC, per la durata della convenzione.
2. Le Parti acconsentono al trattamento dei dati contenuti nella presente convenzione per le sole finalità connesse agli adempimenti degli obblighi pattuiti nel rispetto delle disposizioni previste dal D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 come modificato ed integrato dal D. Lgs. 101/2018 e del Regolamento UE 2016/679.

ART. 13
DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte nella Conferenza dei Sindaci con adozione se e in quanto necessari, degli eventuali atti da parte degli organi competenti. Trovano, altresì, applicazione le norme vigenti, le disposizioni di Legge in materia, le norme nel Codice Civile, ovviamente in quanto compatibili con la fattispecie e le norme statutarie.
2. Le clausole della presente convenzione recanti riferimenti alle disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016, nonché ai provvedimenti attuativi delle stesse e ad altre disposizioni di legge inerenti gli appalti ed i contratti pubblici, si considerano automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni sopravvenute.
3. Qualora le disposizioni sopravvenienti di cui al comma 2 determinino elementi comportanti modifiche obbligatorie ai contenuti della presente convenzione, la Conferenza dei Sindaci/Presidenti provvederà alla revisione delle clausole che dovessero risultare non più applicabili. Il verbale della Conferenza dei Sindaci sarà ratificato dalle Giunte Comunali/Consigli di Amministrazione delle singole Stazioni Appaltanti.

ART. 14
REGISTRAZIONE

1. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, a norma delle disposizioni vigenti in materia di imposta di registro. Le eventuali spese di registrazione del presente atto, da

registrarsi a tassa fissa a norma del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986, sono da ripartirsi in parti uguali fra gli Enti contraenti.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO DEL COMUNE DI SARONNO

Augusto Airoldi

IL SINDACO DEL COMUNE DI CERIANO LAGHETTO

Roberto Crippa

IL SINDACO DEL COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA

Marco Giudici

IL SINDACO DEL COMUNE DI UBOLDO

Luigi Clerici

IL SINDACO DEL COMUNE DI CISLAGO

Stefano Calegari

IL SINDACO DEL COMUNE DI LONATE CEPPINO

Clara Dalla Pozza

IL PRESIDENTE DI SARONNO SERVIZI S.p.A.

Pietro Insinnamo

IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO PARCO DEL LURA

Giuseppe Cairoli

IL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE ANGELO RIZZOLI

Fabrizio Felippone

IL SINDACO DEL COMUNE DI CERMENATE

Luciano Pizzutto

(documento firmato digitalmente)